

COMUNE DI MISTERBIANCO

<u>Città Metropolitana di Catania</u> Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

Ordinanza della Commissione Straordinaria

(con i poteri del sindaco) n° 10 del 26/03/2020

Ufficio proponente: COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19- SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI.

PREMESSO che con propria ordinanza n.8 del 13 marzo 2020 è stata disposta, nell'ambito delle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, la sospensione fino 25 marzo 2020 dei mercati settimanali cittadini, per tutte le tipologie di posteggio;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, imponga la prosecuzione della sospensione delle suddette attività mercatali anche in relazione alla tipologia delle aree e spazi a ciò deputati;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni sono efficaci dal 12/03/2020 al 25/03/2020, il cui articolo 1, lett.1) prevede che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (...). Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

RILEVATO che nei mercati cittadini del Comune di Misterbianco, soltanto in minima parte recintati da muretti e da due cancelli, l'accesso degli avventori non risulta facilmente monitorabile e controllabile, ai fini di garantire le misure di sicurezza e precauzionali previste per il contrasto e il contenimento della diffusone e contagio del virus COVID-19;

SENTITO, a tal riguardo, il Responsabile del Settore Polizia Locale, il quale, nell'evidenziare quanto sopra, ha altresì segnalato che il personale di Polizia Municipale, già in organico ridotto, non riuscirebbe a garantire una presenza numericamente idonea per il controllo costante delle distanze di sicurezza tra i clienti, tenuto conto che è già impegnato ad effettuare numerosi servizi di vigilanza e controllo, in esecuzione dei numerosi divieti e prescrizioni, imposti dal susseguirsi continuo di Decreti Ministeriali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nazionale;

PRESO ATTO che, per tali ragioni, il predetto Responsabile del Settore Polizia Locale, con nota prot.n.13359 del 26.03.2020, ha reputato opportuno, al fine di evitare assembramenti che possano consentire la diffusione e contagio del virus Covid-19, confermare il provvedimento di sospensione dell'attività dei mercati settimanali di questo Comune, per tutte le tipologie di attività, incluse quelle di vendita di generi alimentari;

LETTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana ed, in particolare l'art.3 del predetto provvedimento (misure in materia di commercio) che al comma 1 inibisce l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;

LETTA, altresì, l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;

VISTO, da ultimo, il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"; da COVID-19.

RITENUTO, a tutela della salute pubblica e quale misura di prevenzione rispetto al rischio del diffondersi del contagio da COVID-19 sul territorio, sospendere fino al perdurare dello stato di emergenza, fatta salva nuova contraria disposizione sulla materia, i mercati settimanali cittadini per tutte le tipologie di posteggio e segnatamente:

- il mercato cittadino che si svolge nella giornata di Sabato in Piazza Pertini;
- il mercato cittadino che si svolge nella giornata di Lunedì nella Frazione di Lineri, Piazza Madre Teresa di Calcutta;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n.267 del 08.agosto 2000;

Visto l'Ordinamento EE.LL. in Sicilia,

Visto lo Statuto comunale:

ORDINA

Per i fatti e le motivazioni esplicitati in premessa che qui integralmente si richiamano;

1) i mercati settimanali cittadini, per tutte le tipologie di posteggio, sottoelencati:

- il mercato cittadino che si svolge <u>nella giornata di Sabato</u> in Piazza Pertini;
- il mercato cittadino che si svolge <u>nella giornata di Lunedì</u> nella Frazione di Lineri, Piazza Madre Teresa di Calcutta

sono sospesi a decorrere dalla entrata in vigore della presente ordinanza e sino al perdurare dello stato di emergenza, fatta salva nuova diversa disposizione.

- 2) Di disporre la trasmissione e comunicazione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Catania;
 - Tenenza Carabinieri di Misterbianco;
 - Comando di Polizia Locale:
 - Ufficio Tributi;
 - Ufficio Attività produttive;
 - Organi di stampa;
 - Organizzazioni e Associazioni di categoria;

SI DA ATTO

che copia della presente ordinanza è stata trasmessa in data odierna all'Anci Sicilia ed al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti Organi di vigilanza di effettuare i controlli e di fare applicare la presente Ordinanza alla cui violazione sono collegate le sanzioni previste dalla Legge.

Ferma la pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line*, della presente ordinanza è data ulteriore diffusione alla cittadinanza e agli operatori commerciali attraverso il sito web istituzionale.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma e dell'art.5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale Catania; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

Misterbianco, 26/03/2020

La Commissione Straordinaria

Caccamo - Trombadore - Camizzi

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)